



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ai Direttori Regionali e Interregionali VV.F.
LORO SEDI

Ai Comandanti VV.F.
LORO SEDI

e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di Diretta
Collaborazione del Capo del Corpo Nazionale VV.F.
SEDE

Ai Dirigenti degli Uffici
di Diretta Collaborazione del Capo Dipartimento
SEDE

OGGETTO: Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere (artt. 28 e 31
rispettivamente dei DD.P.R. nn. 120 e 121 del 17 giugno 2022) – Chiarimenti.

Come noto con l'entrata in vigore dei DD.P.R. nn. 120 e 121 del 17 giugno 2022 (in attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015) è stata riconosciuta, anche alle lavoratrici del CNVVF, la possibilità di usufruire di un periodo di congedo straordinario in qualità di vittima di violenza di genere.

Nel richiamare integralmente le norme contrattuali sopra indicate, che danno attuazione alla disposizione normativa recata all'art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, si rileva che la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ha diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione, per un periodo **massimo di tre mesi (90 gg.)**, con **l'onere di preavvisare, salvo casi di oggettiva impossibilità, il datore di lavoro non meno di 7 giorni prima**, indicando il periodo in cui intende fruire il congedo e **allegando** alla richiesta **idonea certificazione** del percorso di protezione in cui è inserita, rilasciata dai servizi sociali, dai centri anti violenza o dalle case rifugio.

Il personale del CNVVF può fruire del congedo **solo su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato (artt. 28 e 31 dei DD.P.R. nn. 120 e 121 del 17 giugno 2022)**, in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa, come peraltro chiarito dall' INPS per tutte le lavoratrici delle Amministrazioni Pubbliche.

La fruizione dei novanta giorni può avvenire in modalità continuativa o frazionata, ma pur sempre **per giorni interi e non a ore**, con la precisazione che, ai fini dell'interruzione, è necessaria l'alternanza tra la fruizione del beneficio e l'effettiva ripresa del servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Durante l'intero periodo, la lavoratrice matura l'anzianità di servizio a tutti gli effetti ed ha diritto ad un'indennità pari all'ultima retribuzione, determinata dagli elementi della retribuzione riconosciuti in maniera fissa e continuativa.

Attesa la particolare delicatezza della materia, le SS.LL. sono pregate di garantire la massima riservatezza nella trattazione delle istanze, adottando ogni misura a tal fine idonea.

In particolare, le richieste di fruizione del beneficio in esame dovranno essere acquisite, tramite il vigente sistema informatico di protocollazione, a cura del personale preventivamente autorizzato dal Dirigente dell'ufficio alla trattazione dei procedimenti relativi allo stato giuridico del personale, utilizzando la seguente dicitura “*Congedo straordinario ex art. 28/31 del D.P.R. n. 120/121 del 17 giugno 2022*” e barrando, nella schermata di protocollazione, la voce “*dati sensibili*”.

L'eventuale documentazione cartacea dovrà essere custodita nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Si segnala, infine, che attraverso l'applicativo SIPEC è possibile l'inserimento delle eventuali richieste di congedo ex artt. 28 e 31 dei DD.P.R. nn. 120 e 121 del 17 giugno 2022 mediante l'assegnazione di uno specifico codice identificativo, come meglio illustrato nell'estratto del manuale utente “*Versione 7.1.0 pag. 4*” (All.to 1).

Si prega di diramare la presente a tutto il personale in servizio.

IL DIRETTORE CENTRALE
Volpe